

ILLUSTRAZIONE DELLA METODOLOGIA E DEI RISULTATI DI UNA RICERCA SOCIOLOGICA SULLA DURATA DEL PROCESSO PENALE

*di Maria Letizia Zanier**

Vorrei, per prima cosa, illustrare alcuni aspetti della metodologia che abbiamo impiegato in questa ricerca. Ci pare particolarmente interessante mettere a fuoco alcuni punti tematici relativi all'impostazione e alla rilevazione dei dati proprio perché abbiamo ragione di credere che questo lavoro sia il primo – o uno dei primi – condotti mediante l'utilizzo della tecnica dell'intervista in profondità a testimoni privilegiati sul tema della durata del processo penale. Dopo aver presentato alcuni riferimenti di tipo metodologico, passeremo a discutere i risultati che abbiamo considerato più indicativi per la questione oggetto di studio, oltre che maggiormente stimolanti per un pubblico di giuristi.

Com'è noto, le statistiche ufficiali in relazione alla durata dei processi penali sono scarsamente disponibili o comunque non pienamente affidabili. A partire dalle difficoltà legate all'accesso a fonti di tipo quantitativo e dalla loro limitata potenzialità informativa, abbiamo optato per selezionare un campione di operatori del diritto – togati e non – che potessero fungere da testimoni privilegiati. Alla ricerca fa da sfondo la realtà di alcuni tribunali italiani, eterogenei per contesto territoriale di riferimento, dimensioni e tipicità della criminalità locale.

A proposito della composizione del campione degli intervistati, è da mettere in evidenza il fatto che per la prima volta in una ricerca di questo genere sono state analizzate anche le posizioni dei funzionari di cancelleria. Questo perché avevamo ipotizzato che la cancelleria giocasse un ruolo non secondario nell'influenzare i tempi dei processi, dal mo-

* *Assegnista di ricerca in Sociologia generale.*

mento che rappresenta uno snodo organizzativo-gestionale fondamentale del sistema penale. Inoltre, questi attori possono concorrere a determinare – spesso in modo non deliberato – ulteriori fattori di allungamento o di accelerazione per i procedimenti. Prova ne è il fatto che molti intervistati, magistrati ma soprattutto avvocati, hanno sostenuto che la cancelleria può causare notevoli difficoltà nella modulazione della tempistica processuale, qualora non funzioni in modo corretto. Oltre ai funzionari di cancelleria, il campione di testimoni privilegiati sottoposto a rilevazione si compone di magistrati, requirenti e giudicanti: per ogni sede giudiziaria sono stati intervistati il Presidente di una sezione penale del tribunale, il Presidente di una sezione Gip-Gup, il Procuratore capo (oppure il Procuratore aggiunto o un Sostituto). Infine, sono state rilevate le posizioni di due Avvocati per ogni sede, ove possibile uno difensore e l'altro con esperienze nel patrocinio delle parti civili.

I tribunali individuati sono sei, e cioè Bologna, Padova, Ferrara, Torino, Catania, Firenze. L'opzione deriva dal fatto che presso queste sedi si erano precedentemente stabiliti contatti con le figure da intervistare, al fine di ottenerne la collaborazione. E qui mi sento di ringraziare i responsabili delle unità locali della ricerca perché grazie a loro ci è stato possibile accedere a persone che ricoprono ruoli di grande rilievo, che hanno spesso poco tempo e limitata disponibilità a collaborare, soprattutto nel caso di una ricerca che ha per oggetto temi “sensibili” come la discrezionalità nell'azione penale, i criteri di priorità, la prescrizione, e così via. Abbiamo perciò potuto includere nella rilevazione tribunali che rappresentano realtà diverse e che hanno evidenziato, anche in merito alla questione della durata dei processi, problematiche e potenziali soluzioni non sempre convergenti. Nel Mezzogiorno l'unica sede rappresentata è quella di Catania; ciò è riconducibile sia a difficoltà di ordine logistico sia anche a limiti di tempo nella conduzione della ricerca.

Passo ora ad illustrare alcuni aspetti relativi allo strumento di rilevazione impiegato in questo lavoro, e cioè l'intervista in profondità. In estrema sintesi, consiste in una traccia composta da una serie di temi-stimolo che affrontano molteplici questioni legate alla durata – eccessiva – dei processi penali. Tra questi, quesiti relativi alle rappresentazioni delle durate medie dei procedimenti secondo i singoli testimoni privilegiati, domande su quali fossero le durate considerate “normali” e quali invece quelle giudicate “patologiche”, sugli intoppi tipici che contribuiscono a rallentare il procedimento, e molte altre. In altri termini, l'obiettivo principale che ci ponevamo attraverso la conduzione del collo-

quo era quello di indagare in modo specifico elementi dell'esperienza personale, delle idee e delle prassi messe in atto da questi operatori del diritto. Volevamo conoscere dati e interpretazioni relativi alle esperienze vissute di fatto e non semplici osservazioni di senso comune. La prospettiva è di superare le cosiddette "risposte facili", scontate, per avvicinarsi alla comprensione delle difficoltà e dei problemi in cui si imbatte quotidianamente chi opera nell'ambito della giustizia penale.

Le interviste si caratterizzano per una durata piuttosto elevata ed hanno lo scopo di stabilire un'interazione profonda tra intervistatore e intervistato. Nella conduzione dei colloqui, la strategia impiegata è stata quella di ridurre al minimo gli interventi da parte del ricercatore, al fine di lasciare la più ampia libertà di espressione ai testimoni privilegiati. In quest'ottica, agli intervistati veniva sempre consentito di integrare, ampliare e approfondire le tematiche trattate, eventualmente anche aggiungendo nuove argomentazioni non comprese nella traccia originale.

I colloqui, una volta registrati e trascritti integralmente, sono stati sottoposti ad analisi del contenuto. In questo modo, si è potuta ricollegare la qualità delle opinioni espresse sui vari temi alle principali variabili indipendenti, ossia ai fattori che avevamo ipotizzato potessero incidere sulla loro determinazione. Tra questi, principalmente le appartenenze di ruolo in ambito professionale, oltre agli aspetti legati al contesto del tribunale. La procedura ha consentito di individuare se vi fossero corrispondenze tra qualità delle posizioni dei testimoni privilegiati sulla durata del processo e ruoli giocati nell'ambito del sistema della giustizia penale. Come anticipato, un'altra variabile indipendente ipoteticamente efficace sul piano interpretativo è rappresentata dalla realtà contestuale del tribunale sottoposto alla rilevazione. È noto, infatti, che tribunali diversi – più o meno grandi – possono evidenziare tempi variamente elevati a seconda delle dimensioni, ma anche del differente carico penale. Considerando il fattore costituito dalla collocazione territoriale, abbiamo rilevato modalità di gestione dei rapporti personali tra gli attori del processo non sempre omogenee, che potrebbero essere ricondotte a referenti di tipo culturale. Nel dettaglio, nel Mezzogiorno più che nel Nord sembra essere tenuta in maggior conto la valenza dei buoni rapporti e delle conoscenze personali tra avvocati e magistrati, tra magistrati e magistrati e tra avvocati ed avvocati. Come si può intuire, gli aspetti relazionali possono ripercuotersi sul funzionamento della macchina processuale. A questo proposito, i testimoni privilegiati hanno affermato che nei contesti dove è più facile stabilire buoni contatti

personali la gestione del lavoro presenta minori difficoltà sul piano organizzativo e, di conseguenza, anche le durate ne risultano abbreviate. Alla luce di queste evidenze, tuttavia, non è possibile trarre conclusioni di tipo generale, per le quali sarebbe opportuno ampliare il campione con l'aggiunta di ulteriori sedi giudiziarie situate nei diversi contesti territoriali del Paese.

Passiamo a discutere alcuni risultati della ricerca, che qui citiamo in particolare come stimoli per instaurare un scambio proficuo tra operatori e studiosi del diritto, nella prospettiva di proporre potenziali rimedi alla questione della durata eccessiva dei processi. Il primo verte sul collegamento tra tempistica processuale e obbligatorietà dell'azione penale; il secondo è relativo ai presupposti organizzativi per un uso efficace delle norme che affrontano il problema della durata dei processi; il terzo riguarda l'istituto della prescrizione, inteso come forma di autoregolamentazione dei tempi e come meccanismo di uscita dal sistema. Come vedremo, soprattutto quest'ultimo argomento è stato valutato in modo divergente a seconda del ruolo professionale esercitato degli attori intervistati.

Vorrei sottolineare nuovamente che questa nostra discussione non verte sulla realtà fattuale del fenomeno oggetto di studio, ma rappresenta *una* realtà possibile, così come si presenta nella prospettiva dei testimoni privilegiati. Si tratta di una visione della realtà mediata dalle rappresentazioni soggettive dei singoli, che per questo non spiega i motivi del ritardo, ma restituisce interpretazioni e riflessioni individuali o collettive. Teniamo conto del fatto che i diversi punti di vista sono filtrati dalle appartenenze professionali, così come dalle biografie individuali e dai referenti culturali e politici.

Un primo aspetto è relativo alle soluzioni, che abbiamo denominato "fai da te" tra leggi costituzionali e discrezionalità soggettiva, per far fronte alla questione dell'obbligatorietà dell'azione penale. Molti intervistati, soprattutto tra gli appartenenti alla magistratura requirente, hanno affrontato diffusamente il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale. E questi attori, com'era ipotizzabile, si sono dimostrati particolarmente sensibili ai risvolti che esso presenta in relazione alla durata dei processi. Tutti, sul piano ufficiale, si sono detti d'accordo circa la fondatezza e il rispetto formale da attribuire ad un principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Un principio inviolabile, sacro, hanno affermato. Tuttavia, alla domanda su come in pratica questi attori si organizzassero nella realtà quotidiana, su come gestissero il lavoro di ogni

giorno, le risposte ottenute non sono concordi. Abbiamo chiesto loro se potesse presentarsi l'eventualità di applicare criteri che possano far pensare ad una qualche discrezionalità o ad un'applicazione di criteri di priorità – almeno per quanto riguarda l'ordine temporale nella trattazione delle notizie di reato o nella celebrazione dei processi. Molti hanno confermato un'effettiva applicazione di criteri di valutazione nello stabilire delle priorità allo scopo di gestire un carico penale considerato eccessivo. Si tratta di criteri non stabiliti a priori, e dunque o individuati localmente – cioè non omogenei e coincidenti rispetto a tutte le procure – oppure di priorità che dipendono dalle scelte individuali dell'attore. Così ci è stato risposto da un Procuratore capo (cito in maniera testuale): «Sono criteri di buon senso, stabilire delle priorità in base a schemi astratti significa arrogarsi il diritto di escludere dalla fascia della sanzione penale fattispecie che, viceversa, il legislatore ritiene ancora penalmente rilevanti». Una volta stabilito che nella realtà vengono di fatto applicati criteri di priorità, il problema si sposta sull'individuazione del diverso grado di omogeneità posseduto obiettivamente da tali criteri. Ma consideriamo ora le opinioni dei giudici. Un Presidente di sezione penale ha affermato: «In mancanza di una deflazione normativa, dovremmo noi fare una deflazione operativa, ossia sceglierci dei criteri di priorità». La posizione di un altro Giudice: «Bisogna fare per forza delle scelte tra un processo e l'altro da celebrare». Concludendo, si può affermare con sicurezza che forme di discrezionalità esistono in pratica – almeno per quanto indicano i risultati di questa ricerca. Una discrezionalità soggettiva, che abbiamo definito “fai da te”.

Il secondo tema è relativo alla questione dei presupposti per l'efficacia operativa del sistema. A questo proposito, abbiamo considerato due aspetti: i riti alternativi e il criterio di specializzazione dei magistrati, sia per quanto concerne la magistratura requirente sia per quella giudicante. Presso alcune sedi, infatti, i testimoni privilegiati hanno riferito dell'esistenza di criteri di suddivisione del lavoro tra i magistrati riconducibili ad una specializzazione per materia anche per i giudici. Per quanto riguarda invece i riti alternativi, dalle opinioni degli attori emerge che i procedimenti speciali si caratterizzano per una notevole efficacia come strumento deflativo rispetto alla durata dei processi. Ciò vale in particolare presso il tribunale di Torino. Questa evidenza ci è stata indicata e confermata da tutte le figure intervistate in quella sede (avvocati e magistrati sia requirenti sia giudicanti). Tre sono i prerequisiti che a Torino rendono così praticati e funzionali questi riti, a partire dalla testimo-

nianza del Presidente aggiunto della locale sezione Gip (cito testualmente):

1. «In primo luogo, tipicamente, lo svolgimento delle indagini da parte della procura si deve distinguere per completezza e accuratezza»;

2. «In secondo luogo, in questo tribunale vi è la consuetudine di affidare al magistrato che ha svolto le indagini la conduzione delle successive fasi processuali, almeno fino al primo grado»;

3. «La riduzione della pena prevista dalla scelta del rito viene operata sulla base del calcolo della pena giusta, ossia la stessa non viene in precedenza maggiorata per poi raggiungere, con la riduzione di un terzo, una pena comunque poco premiale rispetto a quella corrispondente al rito ordinario».

E allora è bene domandarsi se queste buone prassi possano essere utilmente estese, anche dal punto di vista normativo, agli altri tribunali. Lasciamo agli studiosi del diritto il compito di trovare risposte al quesito.

Tornando alla discussione sulle buone prassi impiegate dagli operatori del diritto per contenere la tempistica processuale, esaminiamo ora l'aspetto relativo alla specializzazione dei magistrati. Questa strategia rappresenta un criterio operativo valido ed efficace soprattutto nelle grandi realtà giudiziarie. In un contesto dalle dimensioni limitate, come quello del tribunale di Ferrara, ad esempio, un Magistrato requirente intervistato ha affermato che la specializzazione, proprio per questione di numeri, non sarebbe opportuna.

Merita di essere ricordato ancora un aspetto operativo – a nostro avviso particolarmente interessante – citato da molti funzionari di cancelleria nel corso dei colloqui. È un criterio che i cancellieri riterrebbero utile per una maggiore efficacia pratica del sistema: abbinare un'assistente amministrativo ad ogni magistrato in modo continuativo, instaurando in questo modo un rapporto di collaborazione durevole. Ogni processo potrebbe così venire seguito sempre dallo stesso assistente, evitando inutili allungamenti, errori, mancanze o dimenticanze. La prassi è messa in atto, ad esempio, presso la cancelleria Gip del tribunale di Firenze. Così si è espresso il Funzionario della locale cancelleria: *«Perché lì sono le stesse persone che collaborano direttamente con il magistrato e che seguono il processo pari passo. Quindi si ha una buona riuscita non solo dell'esito dell'udienza preliminare, ma anche dell'esito di tutti i successivi rinvii ... Poi, diciamo, anche delle notifiche della sentenza ecce-*

tera». Anche in questo caso è presente una diffusa variabilità di applicazione, che si basa sulla buona volontà individuale o sulle buone prassi consolidate localmente oppure sulle decisioni dei singoli magistrati che attivano un sistema operativo come questo. Difatti, analoghe prassi di gestione non sono state rilevate presso altre realtà dove sono state condotte le interviste.

Infine, un cenno al complesso e delicato tema della prescrizione. Quasi tutti i testimoni privilegiati sono concordi nell'affermare che l'introduzione del rito accusatorio, che si sovrappone a garanzie residue proprie del sistema inquisitorio, abbia creato una giustizia penale che è diventata come il "gioco dell'oca". Si fanno due passi avanti e uno indietro: una corsa ad ostacoli. Così un meccanismo di uscita potenzialmente previsto dal sistema che viene spesso perseguito e praticato nei fatti è proprio quello rappresentato dalla prescrizione. Istituto che è visto con particolare favore da determinate categorie di attori togati. Come hanno affermato molti avvocati intervistati, la prescrizione rappresenta, a certe condizioni, la principale strategia su cui impostare la difesa. E per questo, un (ipotetico) fattore di allungamento dei tempi della giustizia penale potrebbe essere individuato nel fatto che il sistema consente ai difensori – legittimamente, si intende – l'utilizzo di strategie intenzionalmente dilatorie nel corso del processo.

Vorrei, in conclusione, ringraziare Daniele Negri dell'Università di Ferrara, che ha condotto insieme a me le interviste, oltre ad aver collaborato alla predisposizione dei temi-stimolo, seguendo la parte più squisitamente giuridica di questo lavoro.

